

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 19 gennaio 2023, n.1

“Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza-urgenza”.

Art. 1.

(Finalità)

1. Le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale, per affrontare la carenza di personale medico presso i servizi di emergenza-urgenza del Servizio sanitario regionale ed al fine di ridurre l'utilizzo delle esternalizzazioni, ricorrono, per il tempo strettamente necessario, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, sino a euro 100 lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

Art. 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto all'attuazione della stessa si provvede, per l'annualità 2023, nell'ambito delle risorse finanziarie già allocate all'interno della missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

2. Per le annualità 2024 e 2025, si provvede mediante le risorse finanziarie di cui alla missione 13 (Tutela della salute), programma 13.01 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (Spese correnti), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

3. Le disposizioni di cui comma 2 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.

Art. 3.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

p. Alberto Cirio
il Vice Presidente
Fabio Carosso

Disegno di legge n. 241

"Disposizioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel sistema dell'emergenza-urgenza"

- Presentato dalla Giunta regionale il 16 gennaio 2023.
- Assegnato in sede referente alla IV Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 16 gennaio 2023.
- Testo licenziato a maggioranza dalla IV Commissione referente il 16 gennaio 2023 con relazione di maggioranza di Paolo RUZZOLA, Alessandro STECCO e relazione di minoranza di Sarah DISABATO, Francesca FREDIANI, Silvio MAGLIANO, Domenico RAVETTI.
- Approvato in Aula il 17 gennaio 2023, con emendamenti sul testo, con 40 voti favorevoli.

NOTE DDL 241

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Articolo 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.